



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_3_1_DPR_1_286_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 24 dicembre 2014, n. 286

Settori di intervento dei Soggetti Attuatori di cui all'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarta D'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, successivamente prorogato con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009, del 17 dicembre 2010 e del 13 dicembre 2011, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2012;

VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 3702/2008 prescrive che il Commissario delegato si avvale, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti attuatori, designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e uno dal Presidente del Veneto;

VISTO il Decreto n. 252 del 17.02.2014, di cui si richiamano i contenuti, con il quale il Commissario delegato ha nominato l'Arch. Mariagrazia Santoro Soggetto Attuatore e gli ha attribuito specifici settori di intervento;

VISTA la nota prot. 334607/74.00.00.00.00 del 05.08.2014 con la quale il Presidente della Regione Veneto, dott. Luca Zaia, ha comunicato al Commissario delegato di aver designato quale Soggetto Attuatore, in sostituzione del dimissionario ing. Silvano Vernizzi, l'ing. Luigi Fortunato, Direttore dell'Area Infrastrutture della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni della prefata norma del comma 3 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008, ai Soggetti Attuatori il Commissario delegato affida specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite, tenendo conto dell'ambito territoriale e della tipologia degli interventi da realizzare;

RITENUTO che per dare attuazione alle iniziative necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza, debba procedersi, nel rispetto delle richiamate norme dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 della più volte richiamata Ordinanza n. 3702/2008, ad individuare i settori di intervento dei Soggetti Attuatori.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

1. Ai Soggetti Attuatori, Arch. Mariagrazia Santoro, nominata con Decreto del Commissario delegato, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 252 del 17.02.2014, fermi gli effetti del medesimo, e Ing. Luigi Fortunato, nominato con provvedimento prot. 334607/74.00.00.00.00 del 05.08.2014 del Presidente della Regione Veneto, ciascuno con riferimento al proprio ambito di competenza territoriale, sono attribuiti i seguenti settori di intervento:

- provvedere all'istruttoria ed a tutto quanto necessario per addivenire alla definitiva approvazione dei singoli elaborati progettuali, in particolare, coordinando i rapporti fra il Commissario delegato e gli enti territoriali competenti;

- coordinare i rapporti fra il Commissario delegato e gli enti territoriali competenti al fine di addivenire alla celere realizzazione degli interventi e alla definizione dei procedimenti espropriativi.

2. I Soggetti Attuatori, che avranno a disposizione la struttura appositamente costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 dell'Ordinanza stessa, opereranno disgiuntamente, ciascuno con riferimento al proprio ambito di competenza territoriale.

3. I Soggetti Attuatori, quale direttiva vincolante per l'esperimento di tutte le attività descritte in epigrafe, dovranno adottare la massima celerità per porre in essere gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza.

4. I Soggetti Attuatori dovranno rendicontare la loro attività con cadenza trimestrale anche al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo di ogni singola iniziativa.

Il decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

15_3_1_DPR_7_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2015, n. 07/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 41, istitutivo del "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

VISTO il Regolamento di attuazione del summenzionato Fondo, di cui al proprio decreto 21 febbraio 2007, n. 035/Pres. e successive modifiche;

VISTO l'articolo 10 del medesimo Regolamento, che afferma il carattere sperimentale della disciplina in questione, comportante l'obbligo di esaminare periodicamente l'attualità delle disposizioni in vigore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dai contesti territoriali in cui si esplicano e trovano concreta applicazione le suddette norme regolamentari;

TENUTO CONTO che, a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio svoltesi nel tempo, è emersa la necessità di procedere tramite l'integrale sostituzione del Regolamento in vigore;

DATO ATTO che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione n. 569 del 28 marzo 2014, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Riappro-